

REGOLAMENTO (CEE) N. 1705/85 DELLA COMMISSIONE**del 21 giugno 1985****relativo alla chiusura di una gara permanente per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento greco, prevista dal regolamento (CEE) n. 355/85**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 231/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 355/85 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1256/85⁽⁴⁾, ha aperto una gara permanente per la vendita sul mercato della Comunità di una certa quantità di olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento greco;

considerando che al termine delle prime quattro serie di vendite effettuate i quantitativi disponibili all'intervento in Grecia sono minimi; che la vendita mediante gara non è idonea per quantità troppo piccole; che è

dunque opportuno sopprimere le ultime due serie di vendite precedentemente previste;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 355/85, sono soppressi il quinto e il sesto trattino.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1985, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 41 del 12. 2. 1985, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 130 del 16. 5. 1985, pag. 22.